

COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI

Provincia di Siena

L 'Organo di Revisione

Dott. Rag. Claudio Barsottini

Comune di GAIOLE IN CHIANTI

Provincia di SIENA

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Rag. Claudio Barsottini

Oggetto: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONCERNENTE L'APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2020

Il Revisore Legale dei Conti

Visto:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
- la delibera in ordine all'approvazione delle tariffe per l'anno 2020 della tassa sui rifiuti (TARI),

ESPRIME

l'allegato parere riguardante l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020.

Li, 26/09/2020.

ALLEGATO AL VERBALE N. 24 DEL 26/09/2020
DELL'ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI

IL REVISORE LEGALE DEI CONTI

Visto:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
- la delibera in ordine all'approvazione delle tariffe per l'anno 2020 della tassa sui rifiuti (TARI),

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. I della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1^o gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (Impu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi),
- il comma 738 dell'art. I della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1^o gennaio 2020 l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari),
- la disciplina di cui alla Legge 147/2013, in materia di TARI, riconosce a tale entrata natura tributaria,

Considerato che:

- la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati,
- il comma 651 dell'art. I della legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158,
- il successivo comma 654 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente,
- il successivo comma 683 prevede che il consiglio comunale approva le tariffe della Tari, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti,
- l'art. 52 del D. Lgs 446/1997 stabilisce che le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.",
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all' inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno

effetto dal 1^o gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno",

- l'art. 107 del D.L. 17/3/2020 n. 18, convertito in legge 27/2020, ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 al 31 luglio 2020, successivamente prorogato al 30 settembre 2020 con l'art. 106 — comma 3-bis del D.L. 34/2020 convertito in legge n. 77 del 17/07/2020,

- l'art. 107 comma 5 del DL n. 18/2020 convertito in legge 27/2020, il quale stabilisce che i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021, - la legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, fra le quali la predisposizione del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti,

- con deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019 è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) da applicare a decorrere dall'esercizio 2020; la procedura di approvazione delle tariffe prevede che il gestore predisponga il Piano economico finanziario e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (Comune), il quale, dopo le verifiche di correttezza completezza e congruità dei dati, trasmette il Piano e i corrispettivi tariffari ad ARERA; l'Autorità provvede all'approvazione una volta verificata la coerenza regolatoria degli atti ricevuti,

- successivamente alla predisposizione del Piano Economico Finanziario (PEF) definitivo dell'anno 2020 da parte dell'ente territoriale competente, l'amministrazione comunale dovrà rivedere l'impianto tariffario 2020,

- le conseguenze dell'emergenza epidemiologica COVID-19 in atto ed i provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate da ARERA,

- alla data odierna non risulta ancora validato dal competente Ente di Governo dell'ambito il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2020 e che pertanto non è possibile determinare le tariffe Tari 2020 ad esso collegate,

- ATO Toscana Sud ha inoltrato al Comune di Gaiole in Chianti il Piano Finanziario per l'anno 2020;

- si rende, pertanto, necessario procedere alla approvazione delle tariffe TARI 2020 avvalendosi del Piano Finanziario 2020 approvato dalla Autorità di Ambito in data 25/09/2020,

- alla luce di quanto sopra, la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020 che ammonta complessivamente ad € 506.336,25,

- l'art. 58-quinquies del D.L. 124/2019, convertito nella Legge 157/2019, dispone, in modifica all'allegato I al Regolamento di cui al DPR 158/1999, l'accorpamento tra la categoria "banche ed istituti di credito" e "studi professionali" con la conseguenza che dal 1/01/2020 gli "studi professionali" non sono più ricompresi nella categoria I1, ma nella categoria 12, della tabella di classificazione delle utenze non domestiche,

- l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), ha adottato la deliberazione 5 maggio 2020 n. 158 recante "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19";

- il Comune, anche avvalendosi della possibilità prevista dal richiamato comma 5 dell'art. 107 del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, intende riconoscere alle utenze non domestiche riduzioni in misura almeno pari a quelle previste dalla deliberazione ARERA

n. 158/2020/R/RIF rispettando, di fatto, la ratio del predetto provvedimento deliberativo dell'Autorità, - l'Ente comunale, al fine di rispettare sia le disposizioni normative vigenti, sia quanto stabilito da ARERA, ritiene opportuno introdurre delle riduzioni sulla parte variabile della tariffa, limitatamente al periodo di sospensione dell'attività nella misura che segue:

a) - del 100% per le tipologie di utenze indicate nella Tabella la dell'Allegato A) enucleate dal D.P.R. 158/1999: attività che risultino riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e la successiva riapertura con i provvedimenti governativi emanati a seguito dell'emergenza da Covid- 19; b - del 50% per le tipologie di utenze indicate nella Tabella lb dell'Allegato A) enucleate dal D.P.R. 158/1999: attività che risultino riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione con i provvedimenti governativi emanati a seguito dell'emergenza da Covid-19. Tale percentuale viene così suddivisa:

- 25% per tutte le utenze non domestiche di cui sopra;
- ulteriore 25% per le utenze non domestiche che non risultino morose ai fini tari sulle annualità pregresse;

c) - del 100% per le tipologie di utenze indicate nella Tabella 2 dell'Allegato A) enucleate dal D.P.R. 158/1999: attività che non risultino riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e l'eventuale riapertura, ad opera dei citati provvedimenti governativi,

- l'Ente comunale ritiene necessario condizionare il beneficio delle suddette agevolazioni tariffarie, alla presentazione di apposita autocertificazione, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, relativa ai codici ATECO ed al periodo di sospensione delle attività da parte delle utenze non domestiche interessate, da prodursi entro la data del 3 1/10/2020,

- l'Ente comunale ritiene opportuno applicare le riduzioni TARI, così come sopra descritte, sulla rata stabilita per il saldo,

- l'Ente comunale ritiene opportuno dare copertura alla perdita di gettito TARI derivante dalle riduzioni di cui sopra, con risorse proprie di bilancio diverse dalla TARI o con trasferimenti statali legati al Covid19, il tutto ai sensi e per gli effetti della previsione contenuta nel comma 660 dell'art.1 della Legge 147/2013,

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1^o gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente,

- l'art. 13, comma 15, del Decreto legge 6 dicembre 201 1, n. 201 convertito dalla Legge 22 dicembre 201 1, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,

- l'art. 13, comma 15-ter, del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla Legge 22 dicembre 201 1, n. 214 che prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpéf) e dall' imposta municipale propria (Imu) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 1 5, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, tutto quanto sopra considerato,

Visto:

- i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, comma I e 147 bis, comma 1 , del Decreto Legislativo
n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione,

ESPRIME

Parere favorevole, ai sensi dell'art. 239, comma I - lett. b) n. 7, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000
n. 267 in merito alla proposta di deliberazione avente ad oggetto l'approvazione delle tariffe TARI per
l'anno 2020.

Con osservanza.

Lì, 26/09/2020.